COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 6 (Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo)

Varianti.

La Societa', in qualunque stadio delle costruzioni, potra' proporre varianti ai progetti approvati, le quali, nel limite delle modalita' generali fissate dalla presente Convenzione, avessero per oggetto di migliorare le condizioni della costruzione o dell'esercizio delle nuove linee.

Le varianti non potranno venire eseguite senza la preventiva approvazione del Governo. La proposta e l'esame di queste varianti non arresteranno la decorrenza dei termini stabiliti nell'articolo 3, a condizione pero' che il Governo comunichi alla Societa' le proprie decisioni tali varianti entro il termine di due mesi dalla proposta.

Degli eventuali allungamenti di tracciato che derivassero da tali varianti, sara' tenuto conto per la applicazione della annualita' di cui all'articolo 9, entro il limite stabilito al successivo articolo 10.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-delle-strade-ferrate-del-mediterr-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it